

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6225 del 21/12/2020
Oggetto	Rinnovo concessione per occupazione di area del demanio idrico manufatto di scarico DN150 ubicato in sponda destra del Po di Volano 6 Risvolta di Cona, in Comune di Ferrara Proc. Cod. FE17T0048 Richiedente: Cavicchi Giorgina e Cavicchi Bruna
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6401 del 21/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventuno DICEMBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Rinnovo concessione per occupazione di area del demanio idrico manufatto di scarico DN150 ubicato in sponda destra del Po di Volano – Risvolta di Cona, in Comune di Ferrara

Proc. Cod. FE17T0048

Richiedente: Cavicchi Giorgina e Cavicchi Bruna

LA RESPONSABILE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;

- la Deliberazione Dirigenziale n.102/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

RICHIAMATA la determinazione n. 8383 del 14/06/2005 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano della Regione Emilia Romagna ha rilasciato per 12 anni alla sig.ra Cavicchi Giorgina, c.f. CVCGGN47S69D548D , la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico del Fiume Po di Volano – Risvolta di Cona in Comune di Ferrara (FE) ad uso manufatto di scarico acque depurate, individuata al fg 196 di fronte al mappale 26 (proprietà privata) del Comune di Ferrara (FE) (pratica FEPPT0523);

PRESO ATTO della domanda pervenuta fuori termine il 24/10/2017 registrata al PGFE/2017/12143 del 25/10/2017 con cui la sig.ra Cavicchi Giorgina, c.f. CVCGGN47S69D548D, e la sig.ra Cavicchi Bruna, c.f. CVCBRN38E62D548X, residenti in via Valerio Ravani, 10/A, nel Comune di Ferrara (FE), hanno richiesto il rinnovo della predetta concessione, senza modifiche dell'occupazione (pratica FE17T0048);

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 299 del 19/09/2018 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 3175 del 10/09/2018, trasmesso con nota agli atti al PGFE/2018/10660 del 11/09/2018), che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

VERIFICATO che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione n. 8383/2005, la concessionaria non risulta completamente risulta in regola con i versamenti dei canoni fino al 31/12/2019, e deve comunque corrispondere le rivalutazioni ISTAT per i canoni 2017, 2018 e 2019, comprensive dei relativi interessi, per complessivi € 77,16, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2/2015 che

dispone che dispone il pagamento dei canoni di concessione derivanti dall'uso del demanio idrico per anno solare ed entro il 31 marzo, nonché la loro rivalutazione annuale in base all'indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI) accertati annualmente dall'ISTAT;

RITENUTO:

- di quantificare il canone dovuto, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e s.m.i. e della DGR 913/2009, in € 133,14 per l'annualità 2020 per l'occupazione con manufatto di scarico acque depurate;
- in relazione a quanto sopra esposto, il concessionario deve quindi versare in totale l'importo di € 210,30 (comprensivo del canone 2020, della quota di canone anni pregressi non versati e delle rivalutazioni ISTAT per i canoni 2017, 2018 e 2019 e relativi interessi) versamento che risulta propedeutico al rilascio del rinnovo della concessione in argomento, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004;
- di fissare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 250,00;
- di mantenere il deposito cauzionale a suo tempo quantificato nella determinazione n. 8383/2005 in € 150,00 e versato dalla sig.ra Cavicchi Giorgina in data 16/03/2005;
- di quantificare conseguentemente in € 100,00 la necessaria integrazione del deposito cauzionale;

ACCERTATO che le richiedenti hanno versato:

- in data 23/10/2017 sul c.c.p. n.14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
- in data 11/12/2020 sul c/c postale avente IBAN IT42C0760102400001018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico Ferrara" mediante bonifico l'importo di € 210,30 relativo alla quota dovuta per il **canone** fino al 31/12/2020, comprensivo di rivalutazioni ISTAT e interessi legali per le annualità 2017, 2018 e 2019;
- in data 11/12/2020 sul c/c postale avente IBAN IT18C0760102400000000367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale - Regione Emilia-Romagna" mediante bonifico l'importo di € 100,00 a titolo di **integrazione del deposito cauzionale**;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, alle sig.re Cavicchi Giorgina, c.f. CVCGGN47S69D548D, e Cavicchi Bruna, c.f. CVCBRN38E62D548X la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Fiume Po di Volano – Risvolta di Cona in Comune di Ferrara (FE) ad uso manufatto di scarico acque depurate $\phi 150$, individuata al fg 196 di fronte al mappale 26 (proprietà privata) del Comune di Ferrara (FE) , codice pratica FE17T0048;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2028**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalle concessionarie in data 11/12/2020 (PG/2020/0180038 del 11/12/2020);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in € 133,14;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 250,00;
6. di mantenere il deposito cauzionale a suo tempo quantificato nella determinazione n. 8383/2005 in € 150,00 e versato dalla sig.ra Cavicchi Giorgina in data 16/03/2005;
7. di quantificare conseguentemente in € 100,00 la necessaria integrazione del deposito cauzionale;
8. di dare atto che le richiedenti hanno versato:
 - in data 23/10/2017 sul c.c.p. n.14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
 - in data 11/12/2020 sul c/c postale avente IBAN IT42C0760102400001018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico Ferrara" mediante bonifico l'importo di € 210,30 relativo alla quota dovuta per il **canone** fino al 31/12/2020, comprensivo di rivalutazioni ISTAT e interessi legali per le annualità 2017, 2018 e 2019;
 - in data 11/12/2020 sul c/c postale avente IBAN IT18C0760102400000000367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale - Regione Emilia-Romagna" mediante bonifico l'importo di € 100,00 a titolo di **integrazione del deposito cauzionale**;
9. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

11. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
12. di dare atto che la responsabile del presente procedimento è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Dott.ssa Marina Mengoli;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Cavicchi Giorgina, c.f. CVCGGN47S69D548D, e Cavicchi Bruna, c.f. CVCBRN38E62D548X (cod. pratica FE17T0048).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Fiume Po di Volano – Risvolta di Cona in Comune di Ferrara (FE), ed è individuata al fg 196 di fronte al mappale 26 (proprietà privata) del Comune di Ferrara (FE) , come risultante nell'allegato elaborato grafico.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso manufatto di scarico acque depurate 150.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IBAN IT42C0760102400001018766582, oppure sul conto corrente postale n. 1018766582, intestato a *“Regione Emilia-Romagna – Demanio Idrico Ferrara”*, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, specificando nella causale il cod. pratica (altrimenti denominato cod. SISTEB) e l'anno di riferimento.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2028**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE _____;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA

IDRAULICO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 3175 del 10/09/2018 trasmesso con nota agli atti al

PGFE/2018/10660 del 11/09/2018 dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano:

“L'area interessata dall'occupazione è ubicata catastalmente di fronte alla part. 26 (proprietà privata) del fg. 196 del Comune di Ferrara.

2. E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante per un tratto di almeno 3,00 metri in destra e 3,00 metri in sinistra del manufatto di scarico.

3. Qualora il corpo idrico provochi erosione di sponda è consentita (previa autorizzazione da parte dello scrivente Servizio) la realizzazione di presidi a difesa della proprietà privata.

4. Ogni modifica e intervento all'opera assentita, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere idraulico dell'A.R.S.T.P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.

5. La Richiedente è consapevole che l'area dove insiste il manufatto di scarico è zona golenale e che pertanto, per definizione, in tali zone vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi.

6. L'A.R.S.T.P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico della Richiedente; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

7. La Richiedente è tenuta a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'A.R.S.T.P.C. e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'Agenzia non è responsabile per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

8. E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

9. L'A.R.S.T.P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano rimane estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

10. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

11. L'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Regione Emilia-Romagna.

12. Si dà pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e secondo le vigenti disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa."

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione

amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.